

# OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE di Genova



## STATUTO

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 3 novembre 2021.  
Approvato dall'Assemblea dei soci con delibera n. 4 del 18 dicembre 2021.  
Approvato dal Sinodo delle chiese metodiste e valdesi con atto 33/SI/2022.  
Entrato in vigore il 1 gennaio 2023.

**Ospedale Evangelico Internazionale**  
Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto  
Fondato nel 1857 da Chiese Evangeliche

# INDICE

PREAMBOLO STORICO .....	3
L'ENTE ECCLESIASTICO .....	4
Art. 1 (Costituzione, Chiese fondatrici e amministratrici, Fini).....	4
Art. 2 (Natura giuridica).....	4
Art. 3 (Sede) .....	4
Art. 4 (Patrimonio e mezzi finanziari).....	5
Art. 5 (Esercizio sociale).....	5
Art. 6 (Scioglimento).....	5
L'AMMINISTRAZIONE .....	5
Art. 7 (Organi istituzionali).....	5
Art. 8 (Consiglio di Amministrazione).....	5
Art. 9 (Convocazione e validità delle riunioni).....	6
Art. 10 (Compiti e legittimità delle deliberazioni) .....	7
Art. 11 (Presidente) .....	8
Art. 12 (Vice Presidente).....	8
Art. 13 (Consigliere Segretario) .....	8
Art. 14 (Consigliere Vice Segretario).....	9
Art. 15 (Ufficio di Presidenza del Consiglio di Amministrazione).....	9
Art. 16 (Direttore Generale) .....	9
Art. 17 (Collegio dei Revisori).....	9
Art. 18 (Compiti del Collegio dei Revisori).....	10
Art. 19 (Assemblea generale).....	10
DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art. 20 (Norme transitorie).....	11
Art. 21 (Entrata in vigore) .....	11

## PREAMBOLO STORICO

Nel 1848 il re Carlo Alberto di Savoia promulgò lo Statuto che porta il suo nome, col quale si riconoscevano sostanzialmente la libertà di coscienza e l'eguaglianza di tutti i sudditi davanti alla legge, sebbene con qualche discriminazione. Coloro che non appartenevano alla religione di maggioranza potevano, per esempio, avere difficoltà ad essere accolti negli ospedali, oppure dovevano sottostare a pressioni e vessazioni a causa della loro diversa confessione.

A Genova questo disagio era particolarmente sentito a causa dei numeri sempre crescenti di presenze evangeliche nella città. Grazie al porto e allo sviluppo dell'attività commerciale, nell'Ottocento vi si erano insediate comunità straniere provenienti dai Paesi protestanti del Centro e Nord dell'Europa, così come vi transitavano i loro equipaggi.

In occasione della diffusione di un'epidemia di colera, si rese necessario predisporre una struttura di accoglienza per gli evangelici, in modo da sottrarli al pressante proselitismo cattolico. Nel 1856 si costituì pertanto un Comitato con rappresentanti delle diverse confessioni evangeliche presenti a Genova, che allestì l'anno successivo una prima sede in Salita San Gerolamo 75, con 11 letti. Poi l'Ospedale traslocò in Piazza San Bartolomeo degli Armeni (ora Salita Superiore San Rocchino) a Palazzo Morro, che in seguito fu acquistato. Dopo quindici anni, si decise di accogliere anche malati non protestanti, salvaguardando però per sempre la loro libertà di coscienza e vietando ogni tentativo di proselitismo.

Dal 1942 al 1946, a seguito di un bombardamento, l'Ospedale ha dovuto sospendere l'attività.

Nel 1969, dopo un periodo di crescita, l'Ente è stato classificato quale "Ospedale generale di zona" e ha iniziato una nuova e positiva esperienza nel servizio sanitario regionale. L'entrata in vigore della legge 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese) ha preceduto la firma, nel 1985, del Protocollo d'intesa tra la Tavola valdese (in rappresentanza delle Chiese fondatrici) e la Regione Liguria. Nel 1997, è stata firmata la Convenzione con la Regione Liguria per l'inserimento nella programmazione dell'ASL 3 "Genovese" e, nel 1998, l'OEI è stato accolto nell'Ordinamento valdese quale Istituto autonomo a statuto speciale, ente ecclesiastico senza fine di lucro.

Nel 2005, l'OEI ha ottenuto l'Accreditamento Istituzionale. Nel 2006, è stato firmato il Protocollo Aggiuntivo tra la Tavola valdese e la Regione Liguria per definire i rapporti e la collocazione dell'Ospedale. Nel 2007 è stata sottoscritta la nuova Convenzione con la Regione Liguria che riconosce l'Ospedale quale parte integrante del Sistema Sanitario Ligure.

Dal maggio 2011, a seguito degli accordi con Regione Liguria e ASL 3 "Genovese", l'Ospedale Evangelico Internazionale gestisce anche l'Ospedale di Genova Voltri.

# **STATUTO**

## **L'ENTE ECCLESIASTICO**

### **Art. 1**

(Costituzione, Chiese fondatrici e amministratrici, Fini)

1. L'Ospedale Protestante di Genova fu costituito nel 1856 da un Comitato promosso da Chiese evangeliche allora presenti in Genova – la Chiesa Anglicana, la Chiesa Presbiteriana Scozzese, la Chiesa Evangelica Riformata Svizzera, la Chiesa Evangelica Valdese di Genova Centro – e fondato l'8 giugno 1857.
2. Nel gruppo delle Chiese fondatrici entrarono a far parte la Chiesa Libera Italiana di Genova nel 1861 e la Chiesa Evangelica Luterana di Genova nel 1869.
3. Le suddette Chiese hanno inteso fondare e amministrare un Istituto avente i fini di culto, istruzione, beneficenza e assistenza sanitaria.
4. Con Regio Decreto del 2 marzo 1876 l'Ospedale è stato eretto in Ente morale e con Regio Decreto del 19 ottobre 1933 è stato approvato il cambio di denominazione da «Ospedale Protestante» in «Ospedale Evangelico Internazionale».
5. In tempi successivi: la Chiesa libera italiana si è ritirata dall'amministrazione; la Chiesa presbiteriana scozzese e la Chiesa evangelica riformata svizzera hanno cessato di esistere in Genova.
6. Nel 2016 sono entrate a far parte del gruppo delle Chiese amministratrici la Chiesa Evangelica Valdese di Genova-Sampierdarena, la Iglesia Evangélica Hispano Americana de Génova e la Chiesa Battista di Genova - UCEBI.

### **Art. 2**

(Natura giuridica)

1. L'Ospedale Evangelico Internazionale (in seguito denominato OEI) è un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
2. Il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi, con gli atti 47/SI/1998 e 80/SI/1999, accogliendo OEI nell'ambito dell'ordinamento valdese, l'ha riconosciuto quale istituto autonomo a statuto speciale.
3. OEI non ha fini di lucro.

### **Art. 3**

(Sede)

1. OEI ha sede in Genova in Salita Superiore San Rocchino 31A.
2. Potranno essere istituite sedi secondarie e unità operative distaccate.

## **Art. 4**

(Patrimonio e mezzi finanziari)

1. Il patrimonio di OEI è costituito da:
  - a. beni mobili ed immobili;
  - b. eventuali fondi di riserva appositamente costituiti;
  - c. eventuali donazioni e lasciti.
2. Tale patrimonio è intestato esclusivamente a OEI, che risponde unicamente con il proprio patrimonio.
3. I mezzi con cui OEI persegue gli scopi della sua istituzione consistono:
  - a. nei proventi derivanti dallo svolgimento di attività esercitate in conformità ai fini istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  - b. nei redditi derivanti dal proprio patrimonio;
  - c. nelle donazioni, eredità e lasciti di tutti coloro che vogliono concorrere al sostentamento dell'Ente ecclesiastico per il perseguimento delle sue finalità.

## **Art. 5**

(Esercizio sociale)

1. L'Esercizio sociale corrisponde all'anno civile.

## **Art. 6**

(Scioglimento)

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione, su richiesta unanime delle Chiese fondatrici esistenti, deliberare in merito allo scioglimento dell'Ente.

# **L'AMMINISTRAZIONE**

## **Art. 7**

(Organi istituzionali)

1. Sono Organi dell'Ospedale Evangelico Internazionale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore Generale, il Collegio dei Revisori.

## **Art. 8**

(Consiglio di Amministrazione)

1. Per ciascun mandato, il Consiglio di Amministrazione è composto da:
  - a. il ministro di culto assegnato a ciascuna delle Chiese fondatrici esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto oppure, in caso di vacanza pastorale o accertata impossibilità del ministro di culto a partecipare, da un sostituto nominato dall'assemblea della medesima chiesa fondatrice.

La durata del mandato del sostituto è di due anni non rinnovabili;

- b. un componente eletto dall'assemblea di ciascuna Chiesa fondatrice e amministratrice esistente alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto, tra i membri della medesima Chiesa;
  - c. un delegato nominato dalla Tavola valdese, con voce consultiva.
2. Rimangono vacanti le posizioni nel Consiglio di Amministrazione non occupate dagli aventi diritto.
  3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per quattro anni, coincidenti a quattro esercizi sociali.
  4. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione sono prorogati i poteri del precedente.
  5. L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione non può essere conferito per più di quattro mandati consecutivi.
  6. Lo status di dipendente dell'OEI è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Amministrazione. Coniugi, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione.
  7. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono attestare, mediante certificato penale, di non aver riportato condanne per delitti non colposi, salvo riabilitazione o ipotesi di cancellazione dell'iscrizione dal casellario giudiziale.
  8. È vietato ai componenti del Consiglio di Amministrazione di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri, del coniuge, e dei parenti e affini entro il quarto grado, come pure di prendere parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, esazione, appalti, forniture di beni o servizi che si riferiscano all'OEI. La violazione della norma rende invalida la delibera.
  9. In caso di decesso, comprovato impedimento per periodo superiore a sei mesi o dimissioni di un componente titolare eletto da una Chiesa o delegato dalla Tavola valdese, la sua sostituzione fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio avviene con la stessa modalità della nomina.
  10. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con voce consultiva, il Direttore Generale o il suo sostituto.
  11. I componenti del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

## **Art. 9**

### (Convocazione e validità delle riunioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato non meno di una volta ogni trimestre o quando la sua convocazione sia ritenuta necessaria dal Presidente o da almeno tre dei suoi componenti. Il Presidente convoca ogni seduta almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza in cui è data facoltà al Presidente di abbreviare quel termine.
2. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in presenza oppure a distanza, secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
3. La riunione del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita se partecipa la maggioranza dei componenti in carica con diritto di voto.

## Art. 10

### (Compiti e legittimità delle deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione:
  - a. nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Vice Segretario, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto presenti in prima votazione e, nel caso di una seconda votazione, al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella prima votazione;
  - b. vigila sull'andamento generale dell'OEI;
  - c. istruisce e delibera la pratica d'invito a un'eventuale nuova Chiesa amministratrice, di cui all'Art. 19.1.b.;
  - d. delibera le modifiche al testo dello Statuto da sottoporre al Sinodo delle chiese metodiste e valdesi;
  - e. su richiesta unanime delle Chiese fondatrici esistenti, delibera lo scioglimento dell'Ente;
  - f. delibera in merito all'accettazione o al rifiuto di donazioni, lasciti, eredità; ai contratti o mutui portanti ipoteca o servitù; alla cessione di crediti o cancellazione d'ipoteche;
  - g. delibera sull'utilizzo dei fondi destinati al perseguimento dei fini istituzionali, anche mediante delega al Presidente e/o al Vice Presidente e/o al Direttore Generale;
  - h. delibera sull'utilizzo del patrimonio immobiliare;
  - i. nomina e revoca il responsabile dell'attività di Pastorale clinica e fissa l'eventuale indennità di funzione, previ accordi con la Chiesa di appartenenza ove si tratti di ministro iscritto nei ruoli di una delle Chiese fondatrici o amministratrici;
  - j. ferma restando la gratuità delle cariche amministrative, definisce le modalità per il conferimento dei rimborsi spese documentati e delle dotazioni tecnologiche-strumentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali e dei doveri statutari da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - k. stabilisce il codice di autodisciplina e riservatezza per i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori;
  - l. ratifica i decreti d'urgenza del Presidente;
  - m. su base fiduciaria, delibera la nomina per chiamata diretta, e la revoca, del Direttore Generale;
  - n. su proposta del Direttore Generale, delibera la nomina per chiamata diretta, e la revoca, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
  - o. assegna al Direttore Generale gli obiettivi generali e vigila sul loro raggiungimento;
  - p. avanza al Direttore Generale suggerimenti e proposte operative;
  - q. delibera l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione;
  - r. delibera l'istituzione o la soppressione di strutture o servizi, su proposta del Direttore Generale;
  - s. esamina e delibera le proposte dei conti consuntivi e preventivi, predisposti dal Direttore Generale, previo esame delle relazioni del Collegio dei Revisori sui conti consuntivi;
  - t. delibera le convenzioni con Regione Liguria ed ogni altra convenzione di «alta rappresentanza»;
  - u. delibera, nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, le azioni da intentare o sostenere in giudizio in qualunque grado o giurisdizione;

- v. delibera su qualsiasi altro argomento posto all'Ordine del giorno.
2. È sufficiente la maggioranza dei presenti per l'approvazione di tutte le deliberazioni. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive, tranne quelle che necessitano l'approvazione della sessione europea del Sinodo delle chiese metodiste e valdesi, ossia le modifiche statutarie e la delibera dello scioglimento dell'Ente e la destinazione dei beni patrimoniali ad altro Ente ecclesiastico evangelico, ad Organizzazione senza fine di lucro o ai fini di utilità pubblica.

## **Art. 11**

(Presidente)

1. Il Presidente:
  - a. è il legale rappresentante dell'OEI di fronte a terzi ed in giudizio, e sovrintende al buon andamento dell'OEI;
  - b. coordina l'attività e le riunioni dell'Ufficio di Presidenza;
  - c. ha pieni poteri, in caso d'urgenza, di adottare ogni necessario provvedimento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo chiederne la ratifica nella prima riunione utile;
  - d. firma con il Consigliere Segretario le delibere del Consiglio di Amministrazione;
  - e. firma la corrispondenza dell'OEI che riguarda argomenti di alta rappresentanza;
  - f. cura i rapporti istituzionali con Regione Liguria, servizi, enti, associazioni ecc.

## **Art. 12**

(Vice Presidente)

1. Il Vice Presidente:
  - a. assiste il Presidente nello svolgimento dei compiti statuari ed esercita le funzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di amministrazione;
  - b. supplisce in tutti i suoi uffici, il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento;
  - c. ha il compito della vigilanza e controllo sul buon andamento della gestione dei fini istituzionali di culto, istruzione e beneficenza.

## **Art. 13**

(Consigliere Segretario)

1. Il Consigliere Segretario:
  - a. assiste il Presidente nello svolgimento dei compiti statuari.
  - b. è responsabile della verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea generale, del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza;
  - c. conserva e aggiorna l'elenco dei membri dell'Assemblea generale.

## **Art. 14**

(Consigliere Vice Segretario)

1. Il Consigliere Vice Segretario:
  - a. assiste il Presidente nello svolgimento dei compiti statutari;
  - b. supplisce in tutti i suoi uffici, il Consigliere Segretario in caso di temporanea assenza o impedimento.

## **Art. 15**

(Ufficio di Presidenza del Consiglio di Amministrazione)

1. L'Ufficio di Presidenza segue l'andamento generale di OEI, cura i rapporti continuativi tra gli organi istituzionali e la Direzione generale, e ha il compito di istruire i temi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
2. Sono componenti dell'Ufficio di Presidenza il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Segretario, il Consigliere Vice Segretario.
3. L'Ufficio di Presidenza può riunirsi in presenza oppure a distanza, secondo modalità definite dall'Ufficio di Presidenza.
4. Partecipa all'Ufficio di Presidenza il Direttore Generale o il suo sostituto.

## **Art. 16**

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale, sotto la propria responsabilità:
  - a. provvede alla gestione dell'OEI in conformità alle linee programmatiche, agli indirizzi ed obiettivi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze attribuitegli dallo Statuto e dalla legge;
  - b. predispone i conti consuntivi e preventivi da sottoporre agli Organi di Amministrazione;
  - c. cura i rapporti con la Regione Liguria e gli altri Enti locali, Aziende sanitarie, associazioni di categoria, professionisti ecc.;
  - d. dispone di tutti i poteri necessari per l'adempimento dei propri compiti e di altri eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è sostituito in conformità alla legge.
3. A prescindere dalla durata stabilita dal contratto, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo cessano comunque dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina di un nuovo Direttore Generale, salvo conferma.

## **Art. 17**

(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre componenti, di cui almeno due professionisti iscritti nel registro dei Revisori Legali o nella Sezione A dell'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: un componente è nominato direttamente dalla Tavola valdese; due componenti sono nominati dalla Tavola valdese, subordinati al parere favorevole della maggioranza delle Chiese fondatrici e amministratrici.

2. Dura in carica per lo stesso periodo di validità del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio può riunirsi in presenza oppure a distanza, secondo modalità definite dal Collegio dei Revisori.
4. Fino all'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori sono prorogati i poteri del precedente.
5. Lo status di dipendente dell'OEI è incompatibile con quello di componente del Collegio dei Revisori.
6. In caso di decesso, comprovato impedimento per periodo superiore a sei mesi o dimissioni di uno dei componenti, l'organo designante provvederà alla sua sostituzione fino alla scadenza naturale del mandato.

## **Art. 18**

### (Compiti del Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio vigila sulla regolarità contabile e finanziaria delle gestioni e redige apposita relazione che accompagna le proposte di deliberazione di approvazione dei conti consuntivi.

## **Art. 19**

### (Assemblea generale)

1. L'Assemblea generale si compone dei membri maggiorenni appartenenti:
  - a. al gruppo delle Chiese fondatrici e al gruppo delle Chiese amministratrici di cui all'Art. 1;
  - b. ad altre Chiese evangeliche del comune di Genova che siano state formalmente invitate a partecipare come Chiese amministratrici, previo deposito presso la Presidenza di OEI del formale atto deliberativo d'adesione, con allegata copia dell'ordinamento della Chiesa.
2. Ciascuna Chiesa notifica l'elenco dei membri di Chiesa aderenti al Consigliere Segretario.
3. La cancellazione dall'elenco dei membri dell'Assemblea generale avviene su richiesta del membro oppure su segnalazione della Chiesa di appartenenza.
4. L'Assemblea generale, su proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, può nominare membri onorari coloro che abbiano acquisito titoli speciali di benemerita nei confronti di OEI.
5. L'Assemblea generale è convocata almeno una volta l'anno per ricevere la relazione morale, statistica e finanziaria del Consiglio di Amministrazione e periodici aggiornamenti.
6. L'Assemblea generale può avanzare proposte e suggerimenti al Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'Ente.
7. Il Presidente convoca ogni seduta dell'Assemblea generale.
8. L'Assemblea generale può riunirsi in presenza oppure a distanza, secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
9. Partecipa alle adunanze dell'Assemblea generale il Direttore Generale o il suo sostituto.
10. I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale.
11. Nel caso che una Chiesa cessi di esistere o si ritiri dall'amministrazione, decadono i membri di detta Chiesa, previa delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione.
12. Nel caso che una Chiesa non abbia membri iscritti nell'elenco dei membri dell'Assemblea generale per un periodo superiore a due esercizi sociali, decade dall'amministrazione, previa delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 20**

(Norme transitorie)

1. Alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto:
  - a. i soci già iscritti nell'elenco dei soci OEI sono membri dell'Assemblea generale;
  - b. i soci onorari dell'Assemblea dei Soci sono membri onorari dell'Assemblea generale;
  - c. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

### **Art. 21**

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni contenute nel presente Statuto, approvato dalla sessione europea del Sinodo delle chiese metodiste e valdesi, entrano in vigore il 1° gennaio seguente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto cessa di avere efficacia lo Statuto approvato con atto 126/SI/2015 della sessione europea del Sinodo delle chiese metodiste e valdesi.





## CONVENZIONE

TRA


la Tavola valdese,

in persona della sua Moderadora pro tempore e legale rappresentante, Alessandra TROTTA,

E

l'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova,

in persona della sua Presidente pro tempore e legale rappresentante, Barbara OLIVERI CAVIGLIA.



### PREMESSO

- che l'Ospedale Protestante (dal 1933 Ospedale Evangelico Internazionale), aperto in Genova l'8 giugno 1857, fu fondato dalla Chiesa Anglicana di Genova, dalla Chiesa Presbiteriana Scozzese di Genova, dalla Chiesa Riformata Svizzera di Genova e dalla Chiesa Evangelica Valdese di Genova;
- che nel gruppo delle Chiese fondatrici entrarono a far parte la Chiesa Libera Italiana di Genova nel 1861, successivamente ritiratasi, e la Chiesa Evangelica Luterana di Genova nel 1869;
- che l'Ospedale Protestante fu eretto in Ente Morale con R.D. 2 marzo 1876;
- che, nel tempo, l'Assemblea Generale dell'Ospedale Protestante ha emanato una serie di Statuti o modifiche allo Statuto precedente: 1857; 14 luglio 1862; 8 febbraio 1869; 8 aprile 1873; 29 novembre 1875; 13 luglio 1887; 26 marzo 1892; dei quali solo alcuni sottoposti all'approvazione dell'autorità tutoria statale (quello 29 novembre 1875 e quello 13 luglio 1887);
- che l'Ospedale Protestante fu sottratto all'applicazione delle norme di cui alla legge sulle opere Pie n° 6972 del 17 luglio 1890 come da lettera del 12 gennaio 1892, inviata dal Governo Italiano all'Ambasciata britannica in Roma;
- che, al contrario, nel presupposto che l'Ospedale Protestante fosse una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, il Governo - con R.D. 19 ottobre 1933 - accolse la richiesta dell'Assemblea dell'Ospedale Protestante del 19 maggio 1932 e sancì che "resti pertanto modificato l'Art. 1 del vigente Statuto Organico dell'Opera Pia Ospedale Protestante, la cui denominazione si intende mutata in quella di Ospedale Evangelico Internazionale";
- che, peraltro, l'Ospedale Evangelico Internazionale (in seguito anche OEI), con l'entrata in vigore della legge di riforma ospedaliera 132/68, ha ottenuto la classificazione in Ospedale Generale di zona quale Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto (5° e 6° c. dell'art. 1 della legge 132/68);
- che una tale complessa disciplina statutaria, completata dalle norme della legge 817/73, dalla legge 833/78 e dagli Artt. 7 e 14 dell'Intesa approvata con L. 449/84, è valsa a salvaguardare l'autonomia giuridico-amministrativa dell'Ospedale evitando che esso fosse assorbito dagli organi statali competenti come è invece avvenuto per gli altri ospedali a suo tempo eretti in I.P.A.B.;
- che, tuttavia, apparve opportuno riaffermare ulteriormente il carattere ecclesiastico di OEI e, per tale scopo, le cinque Chiese fondatrici allora esistenti hanno stabilito di definire in modo inequivocabile il carattere ecclesiastico di OEI mediante il riferimento all'Ordinamento valdese, della cui autonomia ed indipendenza si dà atto nell'Intesa approvata con legge 449/84 riconoscendo anche l'Ospedale Evangelico Internazionale come Istituto Autonomo con caratteri di specialità;
- che gli Artt. 7 e 14 dell'Intesa approvata con L. 449/84 già prevedono norme specifiche per l'Ospedale Evangelico Internazionale garantendone l'autonomia giuridico-amministrativa secondo i criteri disposti dall'Art. 1 comma 5° della legge 12 febbraio 1968 n° 132, nonché prevedendo la facoltà per l'Ospedale Evangelico Internazionale di non disporre del servizio di assistenza religiosa prevista dal DPR 128/69;
- che la Tavola valdese, nella persona del proprio Moderatore, e previa apposita delega da parte delle Chiese fondatrici, ha già sottoscritto con Regione Liguria un "Protocollo d'intesa" per disciplinare le

modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria assicurata da OEI, il quale prevede che la Tavola valdese coordini l'attività dell'Ospedale Evangelico Internazionale con quella degli altri presidi delle Unità Sanitarie Locali collaborando all'attività programmatica zonale messa in atto dall'USL competente territorialmente;

- che con atto 47/SI/1998 il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi:
  - accoglieva nell'ordinamento valdese l'Ospedale Evangelico Internazionale riconoscendolo quale istituto autonomo con speciale status ai sensi del regolamento sull'amministrazione ecclesiastica;
  - riceveva lo Statuto dell'Ospedale Evangelico Internazionale e lo approvava;
  - dava mandato alla Tavola valdese di stipulare apposita convenzione con l'Ospedale Evangelico Internazionale;
- che la costituzione dell'Ospedale Evangelico Internazionale in Istituto autonomo nel quadro dell'Ordinamento Valdese, nel definirne il carattere ecclesiastico, tiene conto della interdenominazionalità delle Chiese che hanno fondato OEI e che lo amministrano in piena autonomia secondo le previsioni delle Tavole di fondazione, e, pertanto, è risultato necessario:
  - 1) riconsolidare i poteri decidenti delle chiese fondatrici;
  - 2) realizzare la piena autonomia statutaria;
  - 3) assicurare la continuità e l'indipendenza della gestione dell'Ospedale Evangelico Internazionale;
  - 4) assicurare la salvaguardia del patrimonio;
  - 5) assicurare il mantenimento della personalità giuridica;
  - 6) assicurare il mantenimento dei diritti acquisiti per ciò che concerne lo stato giuridico del personale anche dal punto di vista previdenziale e assistenziale;
  - 7) definire le forme di controllo che la Tavola valdese deve mettere in atto secondo il disposto dell'intesa;
- che l'apposita Convenzione è stata stipulata tra le parti in data 12 ottobre 1998;
- che in anni successivi la Chiesa presbiteriana scozzese e la Chiesa evangelica riformata svizzera hanno cessato di esistere in Genova;
- che in seguito all'approvazione del successivo Statuto 2015, con delibera dell'Assemblea OEI n. 5 del 13 dicembre 2014 e con atto del Sinodo 126/SI/2015, è stata stipulata la nuova Convenzione del 20 novembre 2015, sostituendo il punto 9 della Convenzione stipulata tra le parti in data 12 ottobre 1998 con i nuovi punti 9 e 10 (potere di controllo sull'amministrazione straordinaria e la gestione dei contenziosi);
- che l'Assemblea di OEI, composto da membri delle Chiese fondatrici (la Chiesa anglicana di Genova, la Chiesa evangelica valdese di Genova, la Chiesa evangelica luterana di Genova) e amministratrici (la Chiesa evangelica valdese di Genova-Sampierdarena, la Iglesia evangélica hispano americana de Genova e la Chiesa battista di Genova – UCEBI), ha inteso consolidare i poteri decidenti delle chiese fondatrici e amministratrici mediante il trasferimento delle competenze, di cui all'Art. 11 dello Statuto 2015, alle medesime Chiese e al Consiglio di Amministrazione da esse direttamente nominato;
- che l'Assemblea di OEI ha inteso, altresì, rinforzare il Collegio dei Revisori mediante il trasferimento della nomina di Revisori alla Tavola valdese;
- che in seguito all'approvazione di un nuovo Statuto, con delibera dell'Assemblea dei soci OEI n. 4 del 18 dicembre 2021, il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi:
  - riceve lo Statuto dell'Ospedale Evangelico Internazionale nel testo allegato e lo approva;
  - dà mandato alla Tavola valdese di stipulare una nuova convenzione in aderenza al testo allegato al presente atto e già approvato in forma preliminare dal Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Evangelico Internazionale di Genova.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

la Tavola valdese e l'Ospedale Evangelico Internazionale convengono:

- 1) L'Ospedale Evangelico Internazionale costituito in Genova nel 1857 ed eretto in Ente Morale con R.D. 2 marzo 1876 è promosso per il conseguimento dei fini delle Chiese fondatrici e amministratrici che ne curano il patrimonio e ne assicurano in proprio la conduzione.

- 2) L'Ospedale Evangelico Internazionale è un istituto autonomo a statuto speciale nel quadro dell'Ordinamento valdese.
- 3) Spetta al Consiglio di Amministrazione di OEI, nominato dalle Chiese fondatrici e amministratrici in conformità allo Statuto:
  - a) promuovere le modifiche allo Statuto di OEI;
  - b) promuovere l'iniziativa di revoca del riconoscimento dell'autonomia di OEI nei casi previsti dall'Ordinamento valdese.
- 4) Spetta al Sinodo delle chiese metodiste e valdesi:
  - a) approvare lo Statuto dell'Ospedale Evangelico Internazionale e le eventuali modifiche proposti dal Consiglio di Amministrazione di OEI;
  - b) deliberare in merito alla revoca dell'autonomia di OEI su istanza del Consiglio di Amministrazione di OEI nei casi previsti dall'Art. 25 RO.8.
  - c) ricevere annualmente tramite la Tavola valdese, una relazione sull'attività dell'Ospedale Evangelico Internazionale.
- 5) Spetta alla Tavola valdese:
  - a) formulare al Sinodo l'istanza di revoca dell'autonomia di OEI su iniziativa del Consiglio di Amministrazione di OEI;
  - b) rinegoziare il testo dello Statuto o delle modifiche a detto Statuto ove il Sinodo non approvi i testi proposti dal Consiglio di Amministrazione di OEI;
  - c) procedere ai controlli previsti dall'Art. 12 dell'Intesa approvata con L. 449/84, con le modalità di cui in appresso.
- 6) Riconfermato che l'Ospedale Evangelico Internazionale è promosso per il perseguimento dei fini di culto, istruzione e beneficenza propri di un Istituto Autonomo nel quadro dell'Ordinamento valdese, ai fini di quanto previsto dall'art. 23 RO.8 resta stabilito che:
  - a) il Consiglio di Amministrazione di OEI mantiene la piena capacità giuridica che comporta anche l'indipendenza nel decidere dello stato giuridico di OEI, restando le Chiese fondatrici le sole competenti nel decidere sulla sussistenza o dissoluzione di OEI;
  - b) la dotazione patrimoniale va intesa quale proprietà già in atto dei beni mobili ed immobili per i quali OEI già assicura la manutenzione sia ordinaria che straordinaria nonché l'amministrazione;
  - c) resta attribuita agli organi statutari di OEI la completa responsabilità della gestione verso terzi nonché verso gli enti ecclesiastici patrimoniali previsti dall'Ordinamento valdese;
  - d) OEI è autorizzato a procedere alla raccolta diretta di offerte dandone comunicazione di volta in volta alla Tavola valdese.
- 7) Il riconoscimento di OEI quale istituto autonomo a statuto speciale nel quadro dell'Ordinamento valdese nulla innova quanto a:
  - a) la piena autonomia amministrativa e gestionale degli Organi Statutari di OEI;
  - b) la costituzione, svolgimento e cessazione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti;
  - c) l'Ordinamento dei Servizi di OEI;
  - d) il Regolamento Organico del personale di OEI anche in ordine al trattamento di previdenza e quiescenza.
- 8) Il potere di controllo della Tavola valdese ex art. 12 dell'Intesa approvata con L. 449/84 si esplica con la nomina di:
  - a) un delegato nel seno del Consiglio di Amministrazione OEI, con voce consultiva;
  - b) i tre componenti del Collegio dei Revisori di OEI, per due dei quali è necessario il previo assenso della maggioranza delle Chiese fondatrici e amministratrici.
- 9) Il potere di controllo sugli atti di amministrazione straordinaria, previsto dall'art. 28 del regolamento sull'amministrazione ecclesiastica (RO.8), si esplicherà nella forma di un controllo di legittimità sull'attività generale di OEI, sulla base dell'esame dei principali atti aziendali posti in essere dai competenti organi dell'OEI.

Ove da tale esame dovessero emergere, a parere della Tavola valdese, problematiche di illegittimità o il rischio che da uno o più atti possano derivare gravi pregiudizi agli interessi generali e/o alla patrimonialità della stessa Tavola valdese o di altri soggetti compresi nell'Ordinamento valdese, la

Tavola valdese indicherà gli opportuni correttivi, valutando, in caso di permanere del dissenso con i competenti organi dell'OEI, se sollevare il conflitto avanti il Sinodo.

In questo caso, il Sinodo, una volta ascoltate le motivazioni addotte dall'OEI, se condividerà le ragioni di dissenso espresse dalla Tavola valdese, deciderà le misure da adottare nei confronti dell'OEI, non escludendo la risoluzione della presente convenzione, con conseguente revoca del riconoscimento dello status di istituto autonomo.

- 10) Modifiche all'Ordinamento valdese o proposte di modifica dello statuto dell'Ospedale Evangelico Internazionale non approvate dal Sinodo potranno essere, a richiesta dell'altra parte (rispettivamente OEI e Sinodo), motivo di risoluzione della convenzione, con conseguente revoca del riconoscimento dello status di istituto autonomo.

Letto, approvato e sottoscritto in Genova in data 10 ottobre 2022.

**TAVOLA VALDESE**  
**La Moderatore**  
Alessandra TROTTA



*Alessandra Trotta*

**OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE**  
**La Presidente**  
Barbara OLIVERI CAVIGLIA



*Barbara Oliveri Caviglia*